Ordine della Milizia del Tempio

REGOLA DEI POVERI CAVALIERI DI CRISTO



```
Pag. 4 Decreto Magistrale di approvazione della Regola
Pag. 5 Decreto Arcivescovile di approvazione della Regola
```

Pag. 6 Prologo

Pag. 7 Capitolo I: Delle varie categorie di coloro che servono Nostro Signore nella Milizia del Tempio

Pag. 8 Capitolo II: Il Maestro della Milizia

Pag. 9 Capitolo III: Della consultazione del Capitolo Pag. 9 Capitolo IV: Gli strumenti delle buone opere

Pag. 11 Capitolo V: Dell'Ufficio Divino
Pag. 12 Capitolo VI: Della correzione fraterna
Pag. 13 Capitolo VII: Dell'accoglienza dei Novizi

Pag. 14 Capitolo VIII: Degli Scudieri

Pag. 15 Capitolo IX: Del Maestro e dei fratelli defunti Pag. 16 Capitolo X: Nessun fratello faccia offerta Pag. 16 Capitolo XI: Come debbono mangiare i Cavalieri Pag. 17 Capitolo XII: Dell'astinenza e del digiuno Pag. 17 Capitolo XIII: Come debbano vestire i fratelli Pag. 19 Capitolo XIV: Del nutrimento spirituale Pag. 20 Capitolo XV: Come si recita l'Ufficio Pag. 20 Capitolo XVI: Dei fratelli che viaggiano Pag. 21 Capitolo XVII: Dei fratelli ammalati e anziani Pag. 21 Capitolo XVIII: Si eviti la mormorazione

Pag. 22 Capitolo XIX: Nessuno agisca di propria volontà
Pag. 22 Capitolo XX: Tutti debbono rispettare questa Regola
Appendice: SACRA PÆNITENTIARIA APOSTOLICA

- Le Indulgenze Plenarie concesse alla Milizia del Tempio "in perpetuum"



Marcellus Albertus Gristofani della Magione Gomes Sen.

clementissimi Dei gratia

Christi pauperum Militum Magister ac Dux Militiae Templi

et Comes Lalatinus &

Mirabilmente tracciata nel "Liber ad Milites Templi de laude novae Militiae" l'antico Ordine dei Loveri Cavalieri di Cristo trovò nello scritto di San Bernardo la base necessaria per la nuova spiritualità monastica e cavalleresca, contemplativa e pugnace, che lo avrebbe caratterizzato nei suoi quasi duecento anni di vita gloriosa al servizio della Chiesa e del prossimo.

Dal "Liber" nacque la Regola con tutte le sue norme di vita personale, comunitaria e gerarchica, mezzo di santificazione individuale e di realizzazione del Regno di Cristo, nel nome del Quale, insieme a quello della Vergine, la vita di ogni Templare avrà un senso ed uno scopo.

Non poteva non essere dettata una Regola anche per il nuovo Ordine dei poveri Cavalieri di Cristo della rinata Milizia del Tempio ed il Nostro Capitolo Generale ne ha unanimente approvato il testo ripreso dall'antica Regola ed adattato alle esigenze di oggi e agli scopi di una moderna testimonianza cristiana per mezzo degli ideali della Cavalleria.

Lertanto, visti gli articoli 10 e 24 delle Nostre Costituzioni, per Nostro potere e diritto e per Nostra autorità magistrale abbiamo decretato e

Decretiamo:

- 1) E' ratificato il testo della "Regola dei poveri Gavalieri di Cristo" dell'Ordine della Milizia del Tempio così come è stato approvato dal Nostro ecc.mo Capitolo Generale.
- 2) La "Regola" dovrà essere sottoposta ed approvata a sua volta dall' Autorità Ecclesiastica competente, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Metropolita di Siena-Golle di Val d'Elsa-Montalcino, Ordinario per la Milizia del Tempio, cui solo spetterà nel seguito l'approvazione di eventuali modifiche richieste dal Capitolo Generale.

Dalla Nostra Sede Magistrale nel Castello della Magione il 12 Novembre 1990, memoria di S. Giosafat vescovo e martire, Undecimo della Milizia e del Nostro Magistero.

Decretum hoc impresso signo in actis exc.mi dñi nostri descriptum testatur.

dom. Sanctus Bruzzone, Gancellarius





CAJETANUS BONICELLI DEI APOSTOLICAE SEDIS GRATIA ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA SENENSIS - COLLENSIS - ILCINENSIS

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

DECRETO

- Considerato che l'**Ordine della Milizia del Tempio**, fondato il 17 Maggio 1979, con Sede Magistrale nel Castello della Magione di Poggibonsi (Siena), era stato canonicamente riconosciuto dal Nostro Predecessore, S.E. Mons. Mario Jsmaele Castellano O.P., con il Decreto n. 24/88 dell'8 Settembre 1988, ed era stato approvato il relativo Statuto denominato "Costituzioni";
- atteso che i membri professi dello stesso Ordine, Cavalieri e Dame, in questi anni si sono generosamente impegnati nella lode di Dio e nella Liturgia perseguendo la strada di una solida spiritualità, ed hanno svolto un buon servizio apostolico in particolare nei confronti dei giovani;
- vista la richiesta presentata da S.E. il Maestro e Duca della Milizia del Tempio, Conte dom. Marcello A. Cristofani della Magione, con la quale Ci chiede di approvare la Regola dell'Ordine della Milizia del Tempio, denominata "**Regola dei poveri Cavalieri di Cristo**", redatta secondo lo spirito e le indicazioni di San Bernardo di Chiaravalle per l'antico Ordine del Tempio, Regola già approvata dal Capitolo Generale dello stesso Ordine della Milizia del Tempio;
- Esaminata la detta Regola e trovatala degna di approvazione;

di Nostra Autorità Ordinaria

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

- 1. E' approvata la "Regola dei poveri Cavalieri di Cristo" dell'Ordine della Milizia del Tempio, che consta di 20 Capitoli e che viene allegata al presente Decreto.
- 2. Il presente Decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Diocesano.

Siena, dal Palazzo Arcivescovile il 18 Novembre 1990, Solennità della Dedicazione della Cattedrale.

L'ARCIVESCOVO METROPOLITA

(+ Gaetano Bonicelli)

Il Cancelliere Arcivescovile (Sac. Mino Marchetti)

(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino n. 11-12 del Novembre Dicembre 1990)

Prologo

La nostra parola si dirige anzitutto a coloro che disprezzano il seguire la propria volontà e desiderano servire con purezza e coraggio nella Cavalleria del vero e sommo Sovrano, così da preferire di indossare l'illustre armatura dell'obbedienza compiendo il proprio dovere con assidua diligenza e perseveranza, sì che possano infine giungere allo scopo.

Esortiamo pertanto voi ad affrettarvi per essere uniti in eterno al numero di quelli che il Signore ha scelto fra i peccatori e che ha ordinato per la sua libera misericordia a difesa della Santa Chiesa.

Innanzitutto chiunque tu sia, Cavaliere di Cristo che scegli un modo di vita così santo, occorre che applichi nella tua professione una pura attenzione ed una ferma perseveranza: essa è riconosciuta da Dio tanto degna, santa e sublime che, se viene osservata con perseveranza, darà in merito la grazia di essere parte dei Cavalieri che dettero per Cristo le loro anime.

In questa professione infatti rifiorì e risplendette l'Ordine della Cavalleria fino a chè, rifiutato l'amore della giustizia, non difendeva più, come era suo compito, i poveri e la Chiesa.

Affidiamo allo scritto quello che è stato preso diligentemente in esame dall'Eccellentissimo Capitolo della Milizia del Tempio, affinchè non possa andar perduto e possa essere conservato senza diminuzioni; affinchè i Poveri Cavalieri di Cristo con diritto cammino possano giungere a quell'eccellente Creatore per cui combattono, la cui dolcezza supera tanto quella del miele che comparato a Lui questo è amaro quanto l'assenzio, e possano per Lui combattere finchè non ritorni.

Amen.

Capitolo Primo

(Delle varie categorie di coloro che servono Nostro Signore nella Milizia del Tempio)

Vi sono tre categorie fra coloro che servono Nostro Signore, e rendono il dovuto ossequio a Nostra Signora, nella Milizia del Tempio.

La prima è quella gloriosissima dei Cavalieri, che comprende coloro che, il giorno della loro investitura, una volta per sempre hanno scelto davanti a Dio e ai Suoi Santi di legarsi alla Milizia, per santificarsi in essa nonchè per combattere senza sosta per i diritti di Dio e della Cristianità.

Tra essi, che a causa della loro condotta di vita vengono detti Cavalieri di Obbedienza, vengono scelti dal Maestro, in numero non superiore a dodici, i Cavalieri di Giustizia, uomini saggi e timorati di Dio, che assistano il Maestro della Milizia ove egli lo richieda. Questi ultimi, riunendosi in Capitolo, dopo aver a lungo pregato lo Spirito Santo, elegeranno tra di sè o tra i Cavalieri di Obbedienza il Maestro della Milizia.

La seconda categoria abbraccia quelle donne di buona volontà che, animate da sincera devozione per il Signore e la Nostra Signora, e desiderose di incrementare la propria vita cristiana, donano, permanendo nel proprio stato, parte delle loro energie e delle loro preghiere alla Milizia e, collaborando attivamente con i Cavalieri, servono assieme a loro il Sommo Re.

Esse vengono chiamate Dame: davanti a Dio, al Maestro della Milizia e al Capitolo esse solennemente assumono i loro impegni il giorno in cui ricevono l'abito e la Croce.

La terza categoria è composta da quegli uomini e quelle donne che, a causa della giovane età ed inesperienza, non vengono ritenuti pronti per assumersi un impegno definitivo e senza alcuna possibilità di ritorno: essi servono nelle file della Milizia come Cavalieri e Dame, pronunciando anch'essi la Professione semplice o la Donazione temporanea; questa però deve essere rinnovata ogni tre anni.

Quando il Maestro della Milizia ed il Capitolo, vista la loro accresciuta maturità, esprimeranno parere favorevole, a Dio piacendo potranno legarsi alla Milizia in perpetuo, sia attraverso la Donazione che ricevendo l'Investitura cavalleresca.

Capitolo Secondo

(Il Maestro della Milizia)

Il Maestro della Milizia, una volta eletto, accetti il suo incarico non facendosene in alcun modo vanto, anzi rafforzandosi nell'umiltà perchè, se grande è l'onore, altrettanto grande è la responsabilità che egli assume dinanzi a Dio e a Nostra Signora.

Abbia cura di insegnare più con i fatti che con le parole tutto ciò che è buono e santo, confermando così con la propria condotta i suoi insegnamenti.

Non faccia in alcun modo parzialità o preferenze ad alcuno, e ciò affinchè si evitino le mormorazioni: usi nei confronti di tutti una stessa regola di comportamento.

Sappia dimostrare, a seconda delle circostanze, la severità del precettore insieme con la tenerezza del padre. Corregga energicamente gli indisciplinati e gli irrequieti ed esorti amorevolmente quelli che obbediscono a progredire di più.

Si preoccupi soprattutto che coloro che gli sono sottomessi abbiano a cuore e siano fedeli agli ideali della Milizia, ovverosia servire Nostro Signore e la Santa Vergine Maria e difendere nel mondo i Loro Sovrani Diritti e quelli della Cristianità, memore che, se si cerca il Regno di Dio e la sua Giustizia, tutto il resto sarà dato in sovrappiù.

E rammenti che, se vuole essere primo in autorità, dovrà anche essere primo in santità, primo nell'osservanza della Regola ed il più zelante nel combattimento e nella pratica di opere buone.

Una volta che il Maestro della Milizia è stato eletto, la fedeltà alle Promesse e l'amore alla Milizia esigono che ciascuno gli obbedisca, cercando di superare le difficoltà di ordine personale per il bene della Milizia stessa.

Pertanto tutti coloro che appartengono alla Milizia del Tempio lo amino filialmente, lo onorino e lo rispettino. E gli obbediscano: non però di una obbedienza recalcitrante e pronta alla mormorazione, bensì di un'obbedienza franca, libera e leale.

Capitolo Terzo

(Della consultazione del Capitolo)

Ogni volta che bisogna trattare qualche questione importante, e quando il Maestro lo ritenga opportuno, egli convochi tutti i Cavalieri in Capitolo, esponga personalmente l'affare in oggetto ed ascolti i pareri e le opinioni di tutti, dai più giovani ai più anziani. Poi faccia quello che gli sembra più opportuno. E ciascuno gli obbedisca in tutta umiltà.

Capitolo Quarto

(Gli strumenti delle buone opere)

Prima di tutto amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze; poi il prossimo come sè stesso.

Rinnegare completamente sè stessi per seguire Cristo; mortificare il proprio corpo, non cercare le comodità, amare il digiuno.

Soccorrere i poveri, vestire gli ignudi, visitare gli infermi, seppellire i morti, alleviare tutte le sofferenze, consolare quelli che stanno nella afflizione.

Rendersi estraneo alla mentalità del mondo, non anteporre nulla all'amore di Cristo.

Non dare sfogo all'ira, non serbare rancore, non covare inganni nel cuore, non dare un falso saluto di pace, non abbandonare la carità.

Non giurare per evitare spergiuri, dire la verità con il cuore e con la bocca, non rendere male per male, non fare torti ad alcuno; amare i nemici, non ricambiare le ingiurie e le calunnie, ma piuttosto rispondere con la benevolenza verso i nostri offensori; sopportare le persecuzioni per la giustizia.

Non essere superbo, non dedito al vino nè vorace, non dormiglione nè pigro, non mormoratore nè maldicente.

Riporre in Dio la propria speranza, attribuire a Lui e non a sè quanto di buono scopriamo in noi, ma essere consapevoli che il male viene da noi e accettarne le responsabilità.

Temere il giorno del Giudizio, tremare al pensiero dell'inferno, anelare con tutta l'anima alla vita eterna.

Prospettarsi sempre la possibilità della morte.

Vigilare continuamente sulle proprie azioni, essere convinti che Dio ci guarda ovunque.

Spezzare subito in Cristo tutti i cattivi pensieri che ci sorgono in cuore.

Guardarsi dai discorsi cattivi e sconvenienti, non amare di parlare molto, non dire parole leggere o ridicole, non ridere smodatamente.

Ascoltare volentieri la lettura della parola di Dio, dedicarsi con frequenza alla preghiera; in questa confessare ogni giorno a Dio con profondo dolore le colpe passate e cercare di emendarsene per l'avvenire.

Non appagare i desideri della natura corrotta, odiare la volontà propria, obbedire al Maestro.

Non voler essere detto santo prima di esserlo, ma diventare veramente tale, in modo che poi lo si possa dire con più fondamento.

Adempiere quotidianamente i comandamenti di Dio.

Amare la castità, non invidiare nessuno, non essere geloso, non coltivare l'invidia, non amare le contese, fuggire l'alterigia e rispettare gli anziani, amare i giovani, pregare per i nemici nell'amore di Cristo; nell'eventualità di un contrasto con un fratello ristabili-re la pace prima del tramonto del sole.

E non disperare mai della misericordia di Dio.

Questi sono gli strumenti dell'arte spirituale! Se li adopereremo di giorno e di notte e li riconsegneremo nel giorno del giudizio, otterremo dal Signore la ricompensa promessa da Lui stesso: "Nè occhio ha mai visto, nè orecchio ha udito ciò che Dio ha preparato a coloro che lo amano".

Capitolo Quinto

(Dell'Ufficio Divino)

I Cavalieri, e quelli che con essi - per la salvezza delle loro anime - militano sotto le insegne di Nostro Signore Gesù Cristo e di Nostra Signora nella Milizia del Tempio, ogni giorno rivolgano le loro suppliche a Dio, Signore di ogni cosa, in tutta umiltà e sincera devozione.

I Cavalieri recitino l'Ufficio secondo gli usi della Chiesa Romana, possibilmente tutte le ore Ore Diurne, ma, se questo non fosse possibile, prendano almeno il proposito di recitare sempre Lodi o Vespri.

Memori di quanto ha detto il Signore: "Dove due o tre si riuniranno nel mio Nome, io sarò in mezzo a loro", procurino i Cavalieri di recitare l'Ufficio il più possibile in comune, nella precisa osservanza del cerimoniale previsto. E ciò valga specialmente per l'ora dei Vespri.

Quando un Cavaliere sia impedito di recitare l'Ufficio dica un Pater Noster, dieci Ave Maria, un Gloria Patri ed un Requiem Aeternam.

Le Dame si uniscano il più spesso possibile ai Cavalieri nella recita comune dell'Ufficio, ed è cosa lodevole che lo recitino anche da sole. Però possono tranquillamente dire un mistero del Santo Rosario per il bene della Milizia.

Capitolo Sesto

(Della correzione fraterna)

Se qualche fratello ha commesso mancanze contro la Regola o contro i nobili ideali della Milizia, lo si riprenda anzitutto in segreto, con umiltà e carità, esortandolo fraternamente a correggersi.

Se, anche dopo questa ammonizione, lo si vedrà ripetere la mancanza, se ne parli al Maestro, così che egli possa con autorità correggerlo in segreto.

Qualora però neanche questo fosse sufficiente, il suo caso sia portato dinanzi al Capitolo, ove il Maestro gli contesterà pubblicamente le sue mancanze e i suoi errori. E se a questo punto il confratello esprimerà la volontà di correggersi e di restare nell'obbedienza, accolga il Maestro senz'altro questo suo buon proposito, e per primo gli dia il saluto di pace, seguito da tutti i componenti del Capitolo.

Se però quello si ostina nella sua cattiva condotta, allora il Maestro dovrà allontanarlo, perchè non coinvolga nel suo errore gli altri che sono fedeli. E non sia più riammesso.

Se poi qualcuno, avendo già pronunciato le Promesse o la Donazione, non abbia più la volontà di servire nella Milizia, non decida niente in cuor suo prima di essere andato con fiducia dal Maestro e di aver chiesto a lui umilmente consiglio. E non segua l'impulso del momento, perchè la fedeltà è davvero tale se supera prove di ogni genere.

Allorquando il Maestro decidesse di dispensarlo dall'obbedienza, riconsegni questo fratello l'abito e la Croce della Milizia, e, dopo aver scambiato la pace con tutti i componenti del Capitolo, vada pure liberamente.

Se quel fratello chiederà di essere riammesso, il Maestro lo interroghi a lungo e se è necessario gli imponga un periodo di prova. Qualora le disposizioni di quel confratello fossero davvero mutate, ed egli fosse pronto a servire stabilmente il Signore e la Beata Vergine nelle file della Milizia, lo si riammetta in Capitolo. Ma all'ultimo posto, come fosse il più giovane.

Però, se qualcuno abbandona la Milizia agendo secondo il proprio consiglio, senza consultare il Maestro, sia considerato fuori della Milizia e non possa più essere riammesso. E sappia che non è dispensato da alcuna delle Promesse che, liberamente, ha pronunciato.

Capitolo Settimo

(Dell'accoglienza dei Novizi)

Se qualcuno chiederà poi di essere ammesso a far parte della Milizia si considerino anzitutto le sue intenzioni, se cioè egli davvero desideri servire in umiltà e povertà il Signore e la Beatissima Vergine, oppure se cerchi soddisfare voglie che molto hanno di mondano. Poi, se le sue intenzioni sono davvero rette e pie, egli si legga una volta la Regola. Qualora persista nel postulare, lo si accolga in qualità di Novizio per la preparazione alla professione o alla Donazione.

Durante questo periodo, che potrà variare a discrezione del Maestro, e che non potrà mai essere inferiore ad un anno, il Maestro, o colui che riceverà l'incarico di occuparsene, dovrà anzitutto incrementare e fortificare la conoscenza del Novizio riguardo alla Santa Fede Cattolica, così che egli possa poi difenderla nel mondo con maggiore vigore ed efficacia.

Si dovrà quindi vagliare l'attitudine del Novizio alla preghiera, e lo si dovrà anzitutto indirizzare alla pratica costante della recita dell'Ufficio Divino, in comune o da solo.

Infine, si dovrà curare la sua formazione cavalleresca, presentandogli la storia della Cavalleria, i suoi veri ideali, poichè la memoria di questa sarà il suo patrimonio.

Nella Novizia invece si dovranno valutare l'attitudine al servizio, la disponibilità alla collaborazione fraterna, lo spirito di devozione e l'autenticità della vita cristiana, senza per questo trascurare del tutto la formazione dottrinale e cavalleresca.

Terminato il periodo di noviziato, il Novizio venga ammesso senz'altro alla Professione cavalleresca o alla Donazione, che saranno celebrate con la massima solennità.

Capitolo Ottavo

(Degli Scudieri)

L'esempio e la buona fama dei Cavalieri possono attrarre giovani desiderosi di cimentarsi anch'essi nello stesso stile di vita e nelle imprese, ma ne sono impediti dalla loro giovane età.

La Milizia non può ignorare questo desiderio, curando anzi di valorizzarlo per aiutare i giovani ad intraprendere il difficile cammino del servizio nella Milizia.

Quindi il Maestro, dopo aver indagato accuratamente sulla loro volontà, ne accetta la richiesta e li affida ai Cavalieri perchè si occupino della loro completa crescita fino a quando gli stessi, raggiunta almeno la maggiore età, non chiedano di diventare Novizi o di scegliere invece un'altra stada.

Sono chiamati Scudieri e, per essere affidati, debbono aver compiuto il sedicesimo anno di età o, con dispensa del Maestro, anche prima.

Ciascum Cavaliere riferirà periodicamente al Maestro sui progressi del suo Scudiero.

Il Maestro può decidere di nominare un maestro degli Scudieri per coordinare i momenti di vita comune, rimanendo comunque al Cavaliere la responsabilità diretta dell'educazione del giovane affidatogli.

Il Maestro può affidare ad un Cavaliere uno o più Scudieri, secondo il suo giudizio e la necessità, può affidarsi gli Scudieri che desidera e cambiare un affidamento già fatto, sentito il parere dei Cavalieri interessati e vagliato il desiderio dello Scudiero. Lo Scudiero segue il suo Cavaliere nelle sue imprese e nella sua vita con spirito di completa e filiale devozione come tra discepolo e maestro; il Cavaliere si occuperà di lui come del bene più prezioso datogli da Dio in questa paternità spirituale cercata e voluta da entrambe le parti.

Nello stesso modo potrà avvenire per una giovane che desidera seguire il cammino delle Dame: questa si chiamerà Aspirante Dama.

Capitolo Nono

(Del Maestro e dei fratelli defunti)

Quando il Maestro paga alla morte, che non perdona nessuno, ciò che è impossibile sottrarle, per tre giorni tutta la Milizia offra ovunque in purezza di sentimenti a Cristo l'Ufficio dovuto e la Messa solenne e vengano elargite elemosine ai poveri per la sua anima; quindi il Capitolo provveda ai solenni funerali insieme a tutti i Cappellani che in carità con i Cavalieri servono nella Milizia il Sommo Sacerdote; ancora per sette giorni ogni fratello reciti per lui il Santo Rosario ed ogni anno tutta la Milizia ne veneri la memoria con preghiere ed elemosine.

Se muore un fratello professo venga offerto l'Ufficio dovuto e la Messa solenne e vengano date offerte ai poveri per il bene della sua anima.

Se invece muore un fratello non professo o che serve a tempo determinato o un Cappellano ne venga fatta memoria nell'Ufficio e nella Messa comunitaria che segue l'annuncio del decesso e vengano date offerte ai poveri.

Il Maestro ed i fratelli professi vengano sepolti con il loro abito di religione.

Capitolo Decimo

(Nessum fratello faccia offerta)

Nessun fratello presuma di fare altre offerte, ma di giorno e di notte con cuore puro rimanga nella sua condizione fino ad essere comparato al più saggio dei profeti, Colui che disse: "Prenderò il calice della salvezza" (Ps. CXV, 4) e con la morte imiterà la morte del Signore, perchè come dette la vita per lui anche egli è pronto a darla per i fratelli.

Ecco l'offerta che conviene, ecco la vittima vivente che piace a Dio.

Capitolo Undecimo

(Come debbono mangiare i Cavalieri)

Quando i Cavalieri si riuniscono debbono prendere i pasti in comune in una unica sala, il refettorio, dove, quando i gesti di richiamo passassero inosservati, nella necessità di domandare qualcosa lo si faccia dolcemente e a bassa voce.

I fratelli osservino nel cibo e nelle bevande la giusta misura, cosicchè non appesantiscano troppo con il corpo anche lo spirito e si alzino da tavola non completamente sazi; nè d'altronde debbono eccedere nella disciplina o nell'astinenza non autorizzata chè non ne patisca il servizio da svolgere.

A refettorio vi sia sempre pronto un posto in più per accogliere il pellegrino.

Ogni giorno dopo pranzo o cena si renda grazie con cuore umile al Sommo Benefattore che è il Cristo, nella chiesa se è vicina, oppure nello stesso refettorio.

Capitolo Duodecimo

(Dell'astinenza e del digiumo)

I fratelli osservino l'astinenza dalla carne quando lo comanda la Santa Chiesa e generalmente tutti i venerdì e con particolare spirito di penitenza in quelli di Quaresima; si astengano anche dal prendere cibo e bevande nei giorni in cui è prescritto il digiuno ed anche come preparazione alla Professione e alla Donazione e quando il Maestro lo dovesse richiedere per medicina di mortificazione.

I fratelli ammalati non facciano nè astinenza nè digiuno.

Il corrispondente del cibo e delle bevande non consumate sia versato all'Elemosiniere perchè venga distribuito ai poveri.

Capitolo Tredicesimo

(Come debbano vestire i fratelli)

La veste Capitolare dei Cavalieri professi sia un mantello bianco con la Croce ottagona rossa sul braccio sinistro, poichè coloro che hanno abbandonato la vita delle tenebre riconoscano di essersi riconciliati con il loro Creatore attraverso una vita pura e casta. Cos'è il bianco se non incontaminata castità? E il rosso il sangue versato da Nostro Signore Gesù Cristo sulla Croce per la salvezza di tutti? E le otto punte le Beatitudini del discorso della montagna?

A coloro che servono a tempo determinato come professi semplici sia data una tunica bianca con sul petto la Croce della Milizia, come abito di servizio.

Alle Dame, quale segno della loro donazione e della loro buona disposizione al servizio nella Milizia, venga consegnato un velo bianco sul quale la Croce della Milizia manchi del braccio superiore, perchè la Croce intera è riservata ai Cavalieri.

Gli scudieri portino una semplice tunica bianca ma senza Croce.

Il Guardarobiere vigili perchè la veste dei fratelli non sia nè troppo lunga nè troppo corta, ma adatta a chi la dovrà portare.

E quando prenderanno la veste nuova restituiscano sempre in cambio la vecchia al Guardarobiere perchè sia data agli Scudieri.

A nessum altro siano consentite vesti bianche.

I Cappellani e quant'altri servono nella Milizia ad altro titolo, non presumano di avere qualcosa se il Maestro non la donerà spontaneamente o per carità.

Tutti i fratelli hanno il preciso obbligo di curare il proprio aspetto e di vestire con dignità e con abiti adatti ad ogni circostanza e nel rispetto delle convenienze sociali, cosicchè la loro presenza non offenda mai alcuno, ma senza nulla concedere alla frivolezza delle mode come testimonianza di povertà.

Capitolo Quattordicesimo

(Del nutrimento spirituale)

A guisa del corpo anche l'anima deve avere il suo quotidiano nutrimento ed è la lode che il Cavaliere rivolge al suo Signore e a Nostra Signora con l'Ufficio Divino.

Ma questo non è sufficiente e tutti i fratelli debbono ricorrere più spesso che è possibile alla confessione dei loro peccati, al Maestro e nel Capitolo per le mancanze pubbliche contro la Regola, con il confessore quando non si è osservata la legge di Dio; e il giorno non si spenga mai senza che sia avvenuta la riconciliazione con Dio e con i fratelli.

Ma è opportuno e consigliato che ciascum fratello si scelga ed abbia in permanenza un unico consigliere spirituale, così che più agevolmente possa emendarsi delle proprie mancanze e percorrere più speditamente la via della perfetta donazione.

E, quanto più è possibile, ogni fratello si nutra del Cristo sotto le sembianze del Sacro Pane così che creatura e Creatore diventino sempre di più una sola persona.

Memore che il silenzio fa sentire meglio la voce del Signore e dispone l'anima ad ascoltarla, ogni fratello annualmente si ritiri in solitudine di preghiera e di meditazione per almeno due giorni interi e consecutivi; similmente si prepari al Santo Nalale ed alla gloriosa Resurrezione ed alla Professione con un giorno di silenzio e di penitenza per pregare e meditare sui misteri della Fede e sulla propria vocazione cavalleresca.

Tuttavia, dal momento che sappiamo che ogni parola oziosa genera peccato, tanto più bisogna astenersi dai discorsi cattivi per la pena del peccato. Pertanto proibiamo a chè qualche fratello ardisca ricordare con un altro fratello, o qualsiasi altra persona, le stoltezze che compì con tanto danno quando era nella cavalleria secolare e i diletti della carne od altri argomenti del genere; e se avrà udito per caso qualcuno che raccontava tali cose lo faccia tacere o quanto più presto potrà lo riconduca all'obbedienza.

Capitolo Quindicesimo

(Come si recita l'Ufficio)

Quando il Capitolo si riunisce per rendere il tributo di lode al Signore Onnipotente e a Nostra Signora lo faccia con umiltà e reverenza ed osservando le prescrizioni liturgiche.

Al Gloria Patri e quando si nomina altrove la Santa Trinità ci si alzi in piedi e si faccia un inchino profondo, così come al Pater Noster che il Maestro o il suo rappresentante recita da solo quale capo della comunità fino a "...et ne nos inducas in tentationem" perchè tutti rispondano "sed libera nos a malo".

Capitolo Sedicesimo

(Dei fratelli che viaggiano)

I fratelli che viaggiano cerchino di conservare la regola nel cibo, nel bere e nelle altre prescrizioni, per quanto le forze concedano, e vivano in modo irreprensibile, affinchè abbiano buona testimonianza dagli estranei.

Non profanino lo spirito della Milizia, nè con parole nè con azioni, ma offrano, con il loro esempio, il sale della sapienza ed il condimento delle buone opere.

Colui presso il quale alloggeranno goda di ottima reputazione e la casa dell'ospite di quella notte non manchi di luce, affinchè l'oscuro nemico, che Dio non voglia!, non possa arrecare danno.

Raccomandiamo ai fratelli che viaggiano per fare proseliti di comportarsi in questo modo: vadano entrambi (il Templare ed il postulante) alla presenza del Vescovo di quella Diocesi ed il Vescovo ascolti la volontà del richiedente. Ascoltata la richiesta, il Cavaliere lo mandi al Maestro e al Capitolo, e, se la sua vita è onesta e degna di tale compagnia, sia accolto con misericordia, se così parrà al Maestro ed ai fratelli.

Ma se dovesse morire nel frattempo durante il viaggio per raggiungere il Maestro ed il Capitolo, gli sia data, quasi fosse uno dei fratelli, tutta la benevolenza fraterna dei poveri Cavalieri di Cristo.

Capitolo Diciassettesimo

(Dei fratelli annımalati e anziani)

Ai fratelli malati occorre prestare una cura attentissima quant'altri mai, come se si servisse in loro il Cristo, affinchè il detto evangelico sia tenuto presente alla memoria: "Sono stato infermo e mi avete visitato" (Mt. XXV, 36), e siano sopportati con paziente diligenza, perchè da ciò si acquisisce senza dubbio un merito divino.

E' necessario sopportare gli anziani con pia comprensione a seconda della debolezza delle forze, ed onorarli con zelo: in nessun modo sia tolto loro quel che è necessario al corpo, salvo ciò che prescrive la Regola.

Capitolo Diciottesimo

(Si eviti la mormorazione)

Vi insegnamo per monito divino ad evitare e fuggire come peste la rivalità, l'invidia, la malignità, la mormorazione, la calunnia, la discordia (II Cor., 20; Gal. V, 20-21).

Pertanto ciascuno cerchi con animo vigile di non colpire un proprio fratello, ma mediti con sè con attenzione ciò che dice l'Apostolo: "Per non essere calunniatore non sussurro in mezzo al popolo" (Lev. XIX, 16).

Infatti, sono assai ciechi coloro che sparlano degli altri, e molto infelici coloro che non si difendono dall'invidia, perciò sono sommersi dall'antica perversità dell'astuto nemico.

Capitolo Diciannovesimo

(Nessumo agisca di propria volontà)

Ai Cavalieri, che non hanno nulla di più caro di Cristo, per il servizio del Quale hanno fatto Professione e per la gloria del Bene Supremo o per timore del fuoco dell'inferno, conviene fermamente osservare l'obbedienza al Maestro e con lui consigliarsi prima di ogni scelta anche privata.

Pertanto si ubbidisca senza indugio quando un ordine sia stato dato dal Maestro o da chi ne abbia da lui ricevuto facoltà.

A questo proposito la stessa Verità dice: "Mi ha ubbidito non appena mi udì" (Ps. XVII, 45).

Capitolo Ventesimo

(Tutti debbono rispettare questa Regola)

Ordiniamo per sempre che tutti rispettino questa Regola in ogni sua parte, anche per ciò che possa esservi ingiustamente tolto.

Il Maestro dei poveri Cavalieri di Cristo Duca della Milizia del Tempio

Copia consegnata	aı	 	
il giorno			

Il presente testo della Regola è quello definito ed approvato
dal Capitolo Generale della Milizia del Tempio;
approvato e consegnato solennemente
a S.E. il Maestro e Duca della Milizia del Tempio
da S.E. Rev.ma Mons. Gaetano Bonicelli
Arcivescovo Metropolita di Siena Colle di Val d'Elsa - Montalcino
nella Chiesa Magistrale nel Castello della Magione di Poggibonsi
Domenica 18 Novembre 1990
Solennità della Dedicazione della Cattedrale.

per copia conforme
IL CANCELLIERE





PAENITENTIARIA APOSTOLICA

70/89/I

BEATISSIME PATER.

Ismael Marius CASTELLANO, O.P., Archiepiscopus Senensis-Collensis-Ilcinensis, grato erga Deum animo perpendens spiritalia bona, quae sodalibus consociationis appellatae "Milizia del Tempio" obvenerunt ex dono Indulgentiae a Sanctitate Tua illis oblato Rescripto Paenitentiariae Apostolicae diei 16 iunii 1987, et simul considerans canonice definitam esse suo decreto diei 8 septembris 1988 eiusdem consociationis rationem, humiliter implorat ut donum illud in perpetuum prorogetur.

Et Deus, etc.

Die 13 septembris 1989

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, de mandato Summi Pontificis, libenter concedit plenariam Indulgentiam acquirendam, suetis conditionibus (sacramentalis confessionis, eucharisticae communionis et orationis ad mentem Summi Pontificis) rite adimpletis, a praefatae Consociationis sodalibus, qui emiserint vel renovaverint, saltem privatim, promissionem fideliter servandi propria statuta: diebus inscriptionis in Consociationem, perpetuae Professionis necnon eiusdem Professionis anniversariis, et liturgicarum celebrationum S. Ioannis Apostoli et Evangelistae et S. Georgii Martyris, peculiarium Associationis Patronorum.

Praesenti in PERPETUUM valituro absque ulla litterarum Apostolicarum expeditione in forma brevi.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

F. joannes ella

Saundry alsipius De Nagistry



PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 146/99/I

BEATISSIME PATER,

Comes Marcellus Cristofani, consociationis a Militia Templi, seu Christi pauperum militum nuncupatae, moderator, Sanctitati Tuae nomine proprio et personam agens consodalium suorum, humiles sensus filialis devotionis et totalis oboedientiae promit, et fiducia fretus implorat donum Indulgentiae Plenariae, quo et ipsi sodales et in genere christifideles, qui Ecclesiam domui principi sodalitatis adnexam pie visitant, ad sacramenta sancte frequentanda et ad virtutes supernaturales Fidei, Spei et Caritatis totis viribus colendas animentur, et ita propriae sanctificationi et emolumento Matris Ecclesiae procurandis efficaciter incumbant.

Et Deus, etc.

Die 21 novembris 1999 in Sollemnitate D.N. Iesu Christi Regis

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum sibi a Summo Pontifice specialiter tributarum, relatas preces ab Excellentissimo Ordinario senensi commendatas libenter excipit et Indulgentiam Plenariam concedit chistifidelibus qui, animo ab omni affectu peccati, etiam venialis, remoto et consuetas condiciones sacramentalis confessionis, Eucharisticae Communionis et orationis ad mentem Sancti Patris adimplentes, Ecclesiam adnexam Castello "della Magione" religiose visitaverint et ibi vel sacrum aliquem ritum partecipaverint vel saltem Orationem Dominicam et Symbolum Fidei recitaverint: A) in Sollemnitatibus Paschatis Resurrectionis, Nativitatis Dominicae, Beatissimae Virginis Mariae in Caelum Assumptae, Immaculatae eiusdem Conceptionis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli; B) quoties id turmatim praestaverint.


Praesenti ad septennium valituro.

e pannes Vella

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Regola dei Poveri Cavalieri di Cristo

+ Alaising DeMagisters Spissones tit novemis Repens



Edizione stampata in proprio Marzo a.D. 2009

I Edizione: Aprile 1992

Deo gratias et Mariae